

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO E PER L'ESERCIZIO DELLE FOGNATURE

Approvato con delibera consiliare n. 77 del 21.7.2000

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura comunale e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Agliana.

2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti d'accettabilità degli scarichi idrici, dei requisiti tecnici dei manufatti e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, delle facoltà d'ispezione e di controllo.

3. È volto all'applicazione delle Leggi Statali e Regionali ed ha lo scopo di stabilire in particolare:

- i limiti d'accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura, dell'impianto di depurazione e del recapito finale della fognatura;
- i limiti d'accettabilità degli scarichi civili recapitanti sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e nei corpi idrici superficiali;
- le modalità del rilascio delle autorizzazioni;
- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti d'accettabilità;
- le norme tecniche d'allacciamento;
- le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
- acque assimilabili alle acque bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti;
- acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo, provenienti da insediamenti civili ed assimilabili e da insediamenti produttivi; nell'ambito delle suddette acque nere si distinguono le acque grigie derivanti dagli scarichi di lavanderie domestiche, cucine, lavandini, lavabi, docce e vasche da bagno;
- fognatura comunale: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita da un Ente pubblico;
- fognatura "separata": la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- fognatura "mista" o "unitaria": la fognatura costituita di una sola rete per le acque nere e bianche;
- utente della fognatura: titolare di uno o più allacciamenti alla fognatura comunale d'insediamenti civili e/o produttivi;
- impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione d'idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;
- impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- scarichi d'insediamenti civili: così come individuati dalla L. R. 5/86 art.22;
- scarichi di insediamenti produttivi: provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto;
- scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale del terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili all'autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;

- scarico nel sottosuolo: recapito dei reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede delle formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- fabbricati esistenti: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- fabbricati nuovi: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione od è stata presentata al Comune di competenza la denuncia d'inizio attività (L. 493/93, L. 662/96 e succ.) successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- pozzetto d'ispezione: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per la pulizia e la manutenzione delle condotte;
- pozzetto d'ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore;
- vasca settica tipo Imhoff: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta. La vasca dovrà essere dimensionata e posta in opera secondo i termini di Legge;
- vasca settica tradizionale: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da almeno tre vasche con compartimenti comuni al liquido e al fango. Devono permettere un ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato. L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente a mezzo di carri-botte;
- pozzetto condensagrassi: manufatto predisposto per la depurazione delle acque grigie; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta.
Il pozzetto dovrà essere dimensionato e posto in opera secondo i termini di Legge;
- sub-irrigazione: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate che dipartono dal pozzetto posto a valle della vasca tipo Imhoff o settica. La lunghezza e la profondità di posa delle condotte forate dipende dalla natura e dalla capacità d'assorbimento del terreno e dalla quantità di liquame chiarificato da smaltire.
Il sistema dovrà essere dimensionato e posto in opera secondo i termini di Legge;
- sub-irrigazione con drenaggio: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate, che dipartono dal pozzetto posto a valle della vasca Imhoff o settica, e da una o più condotte, poste sotto alle precedenti, scaricanti in un idoneo corpo ricettore. La lunghezza e la profondità di posa delle condotte dipende dalla natura del terreno, dalla quantità di liquame chiarificato da smaltire e dall'ubicazione del corpo ricettore.
Il sistema dovrà essere dimensionato e posto in opera secondo i termini di Legge;
- pozzo perdente: manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di liquami chiarificati e/o di acque bianche; è costituito da un pozzo forato di forma cilindrica privo di platea di fondazione. Le dimensioni del pozzo dipendono dalla natura e dalla capacità d'assorbimento del terreno e dalla quantità di liquame chiarificato da smaltire.
Il pozzo dovrà essere dimensionato e posto in opera secondo i termini di Legge;
- vasca a tenuta o pozzo nero: manufatto predisposto per il contenimento dei liquami; è costituito da un unico vano d'accumulo dei liquami; deve essere dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta e dotata di uno sfiato.
La vasca dovrà essere dimensionata e posta in opera secondo i termini di Legge.
Questo tipo di vasca può essere utilizzato solo in caso d'assenza della fognatura comunale o nell'impossibilità di utilizzare i precedenti sistemi.

Art. 3 - Obbligo d'allacciamento

1. Gli insediamenti civili, che ricadono nel perimetro dei territori serviti dalla fognatura devono immettere le proprie acque di rifiuto nere nella fognatura comunale nera. Qualora la fognatura comunale risulti essere mista, oltre alle nere, potranno immettere anche le acque bianche ed assimilate.

2. A tal fine, ed in particolare in relazione alla costruzione di nuovi tronchi, l'Amministrazione Comunale approva le direttive vincolanti per l'allacciamento dei fabbricati esistenti. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura comunale, le utenze civili già allacciate sono tenute a adeguare la rete interna di fognatura e le opere d'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti dall'Amministrazione Comunale e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale provvede anche in via coattiva, ad eseguire gli allacciamenti in caso d'inerzia o rifiuto dei privati.

4. Gli insediamenti produttivi, e comunque tutti gli scarichi non assimilabili ai civili, che ricadono nel territorio servito da pubblica fognatura devono allacciarsi alla fognatura comunale previa verifica della compatibilità degli scarichi nonché con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

5. In tutti i casi previsti dal presente articolo i reflui devono essere convogliati, mediante apposite tubazioni, agli appositi collettori della rete di fognatura comunale, nella maniera più idonea ad evitare emissioni di odori, dispersioni, perdite ed altre forme di inquinamento.

6. Ogni allacciamento alla fognatura comunale deve essere autorizzato.

Art. 4 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico, o modifica dello stesso, nella fognatura comunale deve essere autorizzato.

2. Per titolare dello scarico, e quindi per colui che è tenuto a richiederne l'autorizzazione ed a comunicare eventuali variazioni (di proprietà e/o di tipo di refluò scaricato), qui s'intende:

- scarichi civili abitativi: il proprietario dell'immobile o l'usufruttuario;
- scarichi civili non abitativi e da attività industriale: il legale rappresentante;

3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni.

4. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale l'Amministrazione Comunale procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 5 - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno successivo dalla data dell'autorizzazione allo scarico o dall'avverarsi di fatti ritenuti equivalenti dal presente Regolamento.

2. Quanto sopra anche agli effetti della decorrenza del pagamento di eventuali canoni dovuti.

Art. 6 - Esecuzione delle opere d'allacciamento e relative spese

1. Le opere d'allacciamento, sono di norma eseguite direttamente dal richiedente. In caso di costruzione o rifacimento del collettore pubblico, l'Amministrazione Comunale provvede a portare a bordo strada, o del suolo pubblico, il punto di innesto alla fognatura tramite un idoneo pozzetto.

2. Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare un contributo d'allacciamento, stabilito dal Comune.

3. Qualora le opere di allacciamento siano eseguite direttamente dal privato richiedente, queste devono essere preventivamente autorizzate e con l'autorizzazione stessa viene stabilita l'eventuale cauzione e l'eventuale importo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico da versare, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale. Con l'autorizzazione alla realizzazione delle opere d'allacciamento sono fissate le norme tecniche d'esecuzione specifica.

Art. 7 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

2. In particolare quando le acque di scarico degli apparecchi o dei locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura comunale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nel collettore fognario.

3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

4. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della fognatura comunale.

Art. 8 - Fognatura delle strade e delle piazze private

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti cortili, parcheggi e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla fognatura comunale.

2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette aree scoperte private sino alla fognatura comunale mista o bianca, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.

3. Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura o comunque di idonee caditoie per le acque piovane secondo le indicazioni dell'U.T.C. in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali vari sull'area pubblica.

4. I piani attuativi degli strumenti urbanistici generali devono contenere il progetto della rete fognaria rispettando le norme stabilite per la costruzione delle reti comunali.

Art. 9 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti d'allacciamento

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

2. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme del presente Regolamento, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato.

3. È facoltà del Sindaco, sentito il parere dell'U.T.C., emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale si provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi a consuntivo.

Art. 10 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff

1. Per le nuove utenze, che verranno allacciate alla fognatura comunale dotata di depuratore finale, deve essere evitato l'impiego di pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e qualunque altro sistema che comporta la sosta prolungata dei liquami e il conseguente accumulo di fanghi. Si dà facoltà alle utenze esistenti, ove allacciate alla fognatura comunale dotata di depuratore finale, di bypassare e mettere fuori uso i suddetti manufatti previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con materiale inerte costipato, previo rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di fognatura comunale, degli impianti di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di adottare provvedimenti particolari o concedere deroghe alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11 - Immissioni vietate

1. È vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici o che possono danneggiare le condotte e gli impianti.

Art. 12 - Scarico di acque bianche ed assimilate

1. In presenza di fognatura separata, le acque bianche ed assimilabili non possono essere immesse nella fognatura nera.

2. Le acque bianche ed assimilabili devono essere immesse nella fognatura comunale bianca; possono essere immesse nella fognatura comunale mista solo previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

3. Per le costruzioni che sono o verranno realizzate in fregio a strade prive di fognatura comunale mista o bianca, ed in mancanza di corsi d'acqua superficiali nelle vicinanze, potrà essere concesso che le acque anzidette vengano convogliate e poi disperse mediante:

- pozzi perdenti: con apposite condutture e manufatti le acque verranno convogliate ad un pozzo perdente, opportunamente dimensionato, e quindi disperse nel terreno circostante il pozzo stesso; tali condutture e manufatti dovranno essere esattamente determinati nel progetto della costruzione stessa; il terreno di dispersione non dovrà essere già destinato né già vincolato per altri scarichi, ma atto ad assorbire naturalmente le acque meteoriche che vi defluiscono, e tale sia mantenuto.
- sub-irrigazione con o senza drenaggio: con apposite condutture e manufatti le acque verranno convogliate ad un sistema di condotte secondarie disperdenti, opportunamente dimensionate, e quindi disperse nel terreno circostante; tutte le condutture ed i manufatti dovranno essere esattamente determinati nel progetto della costruzione stessa; il terreno di dispersione non dovrà essere già destinato né già vincolato per altri scarichi, ma atto ad assorbire naturalmente le acque meteoriche che vi defluiscono, e tale sia mantenuto.

4. I pluviali degli edifici devono scaricare l'acqua nella fognatura comunale bianca; se non presente nella mista previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale ovvero fino a destinazione approvata. L'onere dell'allacciamento è a totale carico dell'utente richiedente. E' vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana. Per gli ulteriori dettagli tecnici si rimanda alle indicazioni riportate nel regolamento edilizio comunale.

Art. 13 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti solidi urbani e delle attività produttive ed agricole che possano essere causa di fenomeni di trascinalimento e di solubilizzazione d'inquinanti da parte delle acque meteoriche.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi d'inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, il Comune può autorizzare l'immissione di queste nella fognatura comunale nera, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 14 - Smaltimento dei fanghi e dei liquami

1. Lo smaltimento dei fanghi e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff, da pozzi neri a tenuta e da impianti di depurazione di insediamenti civili o produttivi deve avvenire mediante gli appositi servizi offerti da ditte specializzate e con sistemi d'aspirazione idonei a contenere spargimenti o gocciolamenti dei liquami e dei fanghi, durante le varie fasi d'aspirazione e trasporto, nonché idonei a contenere i disagi ai cittadini (odori sgradevoli, intralci alla viabilità, ecc.).

Art. 15 - Rilevazione dei consumi idrici da approvvigionamento autonomo

1. Gli utenti degli insediamenti civili e produttivi che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi devono specificarlo nella domanda d'autorizzazione allo scarico.

2. Le utenze non abitative devono installare, a propria cura e spesa, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, strumenti di misura approvati dal Comune. Tali strumenti sono sigillati e gli incaricati possono sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente, sia che utilizzino l'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi d'acqua che non comportino scarichi nella fognatura comunale possono chiedere agli Uffici Comunali di accertare e quantificare tali usi.

4. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Comune entro trenta giorni.

SEZIONE II - SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA PRIVA DI DEPURATORE FINALE OPPURE DIRETTAMENTE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, SUOLO O SOTTOSUOLO

Art. 16 – Disciplina degli scarichi

1. Gli scarichi degli insediamenti civili che recapitano in pubblica fognatura priva di depuratore finale o che recapitano direttamente in un corpo idrico superficiale, sul suolo o nel sottosuolo sono disciplinati dal Titolo "V" della L. R. 5/86 di cui allo stralcio allegato.

SEZIONE III - SCARICHI DI INSEDIAMENTI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 17 - Condizioni d'ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella fognatura comunale nera e/o mista a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, di trasferimento e di depurazione.

2. Gli scarichi degli insediamenti produttivi che recapitano in pubblica fognatura priva di depuratore finale devono risultare conformi ai limiti di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D. L.gs. 152/99 riprodotta in allegato. Qualora la fognatura comunale sia dotata di un impianto di depurazione terminale può essere prevista l'accettazione, sentito il parere del gestore dell'impianto di depurazione terminale, anche di scarichi con caratteristiche non conformi ai limiti imposti dalle normative vigenti. Avuto il parere, scritto e vincolante, del gestore dell'impianto di depurazione, si provvederà alla stipula di una specifica convenzione, il cui schema di massima è riportato in allegato al presente Regolamento, con la quale si autorizza lo scarico nella fognatura comunale e viene stabilito il canone annuo di depurazione da corrispondere all'Amministrazione Comunale.

3. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque di scarichi civili di tipo abitativo, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse nella fognatura comunale e soggette alle norme del presente Regolamento che le disciplina.

4. Le acque bianche sono ammesse nella fognatura comunale mista o bianca compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e sanitarie del corpo ricettore e comunque a seguito di nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 - Domanda d'utilizzo della fognatura comunale

1. Nella domanda per l'utilizzo della fognatura comunale, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'UTC, devono essere riportate e dichiarate le caratteristiche quali-quantitative dei reflui di scarico dichiarate.

2. Il Comune valutata la domanda, sentito il gestore dell'impianto di depurazione terminale, assunto il parere dell'ARPAT territorialmente competente, può concedere o meno l'utilizzo della fognatura comunale in relazione alle compatibilità tecniche.

3. Qualora non venga concesso l'utilizzo della fognatura comunale, i reflui produttivi dovranno essere scaricati sul suolo o sugli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale ed avere limiti di emissione così come previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D. L.gs. 152/99.

4. Qualora venga concesso l'utilizzo della fognatura comunale, saranno stabilite le modalità e le clausole per l'utilizzo delle strutture di convogliamento e d'allacciamento, la documentazione tecnica da allegare alla domanda d'allacciamento alla fognatura comunale ed alla domanda d'autorizzazione allo scarico.

Art. 19 - Convenzione autorizzativa allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale viene rilasciata e regolata da un'apposita convenzione autorizzativa predisposta di volta in volta.

2. La convenzione dovrà tra l'altro:

- indicare il responsabile aziendale dello scarico produttivo e le modalità di comunicazione delle sua eventuale sostituzione;

- i sistemi di raccolta, eventuali pretrattamenti, allontanamento o allacciamenti;
- le caratteristiche qualitative dei reflui di scarico;
- le quantità ed i flussi degli scarichi;
- la tariffa di allontanamento e di depurazione e le modalità di adeguamento;
- i sistemi di misurazione e di controllo degli scarichi;
- l'assunzione delle spese di verifica e di controllo da parte dell'utente;
- i sistemi di comunicazione delle emergenze sia all'interno della struttura produttiva, che nella rete comunale;
- le modalità per disporre l'interruzione degli scarichi;
- l'eventuale cauzione per danni agli impianti comunali o per danni ecologici indotti nello scarico comunale ed imputabili all'utente; saranno considerati i danni con ragionevole possibilità di accadimento in particolare per errore umano o per avaria degli impianti tecnologici;
- la durata e le modalità di rinnovo;
- le cause che danno luogo alla riserva e le modalità di assunzione e comunicazione del provvedimento con possibilità di sigillatura dello scarico;
- le modalità d'ispezione all'interno dell'opificio da parte degli addetti dell'Amministrazione Comunale

SEZIONE IV - ALTRI SCARICHI

Art. 20 - Scarichi di insediamenti temporanei

1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre e per manifestazioni ricreative e sportive in genere.

2. I suddetti insediamenti sono considerati di tipo civile abitativo e devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue, conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento. Devono essere allacciati alla fognatura comunale con spese a carico dei promotori delle iniziative, previa richiesta di allaccio e di scarico così come previsto per le utenze stabili.

Art. 21 - Scarichi di campeggi

1. I campeggi devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue, conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento, e devono essere allacciati alla fognatura comunale. Qualora, per comprovate difficoltà tecniche e/o economiche ciò non sia possibile, tali scarichi potranno essere dispersi sul suolo, sugli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale secondo quanto stabilito nella Sezione II.

SEZIONE V - PROGETTI – VALIDITÀ – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Art. 22 - Elaborati di progetto delle opere d'allacciamento

1. Per scarico in fognatura dotata di depuratore finale:

- a) corografia, estratto catastale ed estratto aerofotogrammetrico;
- b) progetto dei manufatti di scarico comprendente:
 - planimetria dell'edificio in scala adeguata con indicati:
 - le destinazioni d'uso dei vani e le posizioni di tutte le colonne di scarico liquami;
 - la posizione dei pozzetti d'ispezione e degli altri manufatti;
 - la posizione delle tubazioni convoglianti acqua potabile, delle eventuali sorgenti e/o pozzi di captazione idrica.
 - piante e le sezioni dei manufatti quando risultino necessarie.

Tutto ciò dovrà essere quotato con le rispettive dimensioni e con le quote planimetriche ed altimetriche

- c) relazione tecnica con tutte le indicazioni tecniche utili che individuano compiutamente lo scarico in oggetto (per una più uniforme e completa acquisizione dei dati, l'UTC elabora dei modelli da compilare a cura del richiedente l'autorizzazione)

2. Per scarico in fognatura priva di depuratore finale, in corpi idrici superficiali, sul suolo o sottosuolo:

- a) corografia, estratto catastale ed estratto aerofotogrammetrico;
- b) progetto dei manufatti di scarico comprendente:

- planimetria dell'edificio in scala adeguata con indicati:
 - le destinazioni d'uso dei vani e le posizioni di tutte le colonne di scarico liquami;
 - la posizione dei pozzetti d'ispezione, dei manufatti speciali, delle vasche settiche o Imhoff, dei pozzetti condensagrassi, degli eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di sub-irrigazione e di ogni altro manufatto e/o dispositivo facente parte delle opere di scarico;
 - la posizione delle tubazioni convoglianti acqua potabile, delle eventuali sorgenti e/o pozzi di captazione idrica.
- piante e le sezioni dei manufatti quando risultino necessarie.

Tutto ciò dovrà essere quotato con le rispettive dimensioni e con le quote planimetriche ed altimetriche

- c) relazione tecnica con tutte le indicazioni tecniche utili che individuano compiutamente lo scarico in oggetto (per una più uniforme e completa acquisizione dei dati, l'UTC elabora dei modelli da compilare a cura del richiedente l'autorizzazione)
- d) relazione geologico-tecnica descrivente il terreno ricettore, nel caso in cui i liquami depurati vengano dispersi nel suolo o sottosuolo.

3. Gli elaborati sopradescritti, trasmessi in triplice copia, devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto al rispettivo ordine o collegio professionale. I progettisti devono operare nell'ambito delle rispettive competenze.

4. La relazione geologica deve essere redatta e firmata da un tecnico laureato in geologia ed iscritto al proprio ordine professionale.

4. Ad ultimazione dei lavori delle opere di allacciamento, il tecnico che ha redatto gli elaborati, dovrà produrre una certificazione nella quale si attesta la regolare e corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato e alle eventuali ulteriori prescrizioni impartite in fase di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 23 - Domanda d'allacciamento

1. La domanda d'allacciamento e/o allo scarico alla fognatura comunale dovrà essere redatta su appositi modelli predisposti dell'UTC.

Art. 24 - Rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento

1. L'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale, viene rilasciata nel termine di 30 gg. dalla richiesta (in caso di carenza di documentazione, entro 30 gg. dalla integrazione degli atti) ovvero, se richiesta unitamente ad una Concessione o Autorizzazione Edilizia, al rilascio della stessa.

Art. 25 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. La domanda d'autorizzazione allo scarico va presentata contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità.

2. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata contestualmente al rilascio dell'abitabilità o agibilità.

3. Per gli insediamenti di tipo abitativo, qualora l'abitabilità o l'agibilità venga rilasciata mediante l'istituto del silenzio assenso, con essa s'intende rilasciata anche l'autorizzazione allo scarico.

4. Nel caso di denuncia d'inizio attività l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata con apposito atto comprendente anche l'autorizzazione all'allacciamento.

5. Lo scarico può essere attivato ad avvenuto rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 26 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

2. L'introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d'uso, e/o di qualsivoglia altra modifica che possa determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo rilascio di una nuova autorizzazione.

3. L'autorizzazione allo scarico ha la seguente validità:

- scarichi civili: quattro anni, ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza, ove il Comune non intervenga con apposito atto revocatorio; ad ogni rinnovo saranno richiesti i dati della proprietà dell'immobile per la verifica della titolarità dell'autorizzazione;
- scarichi non civili: la validità, le modalità del rinnovo, le modalità delle verifiche dello scarico ed i controlli sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale nell'autorizzazione o nella convenzione autorizzativa.

SEZIONE VI - NORME TECNICHE

Art. 27 - Modalità tecniche d'allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura comunale devono essere eseguite esclusivamente tramite appositi pezzi speciali, ovvero direttamente in un pozzetto d'ispezione e comunque secondo le indicazioni riportate nel provvedimento autorizzativo.

2. I collettori d'immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro maggiore a quello del collettore pubblico recipiente.

3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché tutti i pozzetti delle acque meteoriche che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore ai tre centimetri.

4. Nelle nuove edificazioni le colonne di scarico delle acque grigie devono essere separate da quelle delle altre acque e devono essere dotate, a monte del sifone, di un pozzetto condensagrassi; gli edifici esistenti, aventi una sola colonna in cui confluiscono le acque nere e le acque grigie, devono essere dotati anch'essi, a monte del sifone, di un pozzetto condensagrassi.

5. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.

6. Il tratto terminale delle tubazioni d'allacciamento di acque nere o miste in fognatura comunale deve essere dotato di un pozzetto d'ispezione con chiusura idraulica a sifone con immersione non minore di tre centimetri dotato di tappi a tenuta, posto al confine della proprietà e comunque a valle di ogni altra immissione.

Art. 28 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne per scarichi civili

1. I condotti d'allacciamento alla fognatura comunale devono essere il più possibile corti e rettilinei.

2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro in funzione della loro profondità.

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere o miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in calcestruzzo non rivestito.

7. I cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli opportunamente dimensionati.

8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con l'impiego di pezzi speciali.

9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali d'ispezione, muniti di tappo a tenuta, per un'agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 29 - Caratteristiche tecniche delle fognature ed impianti interni per scarichi di attività produttive

1. Il Comune nello stabilire, in relazione alle singole attività produttive, i sistemi e le modalità d'esercizio delle reti di raccolta, eventuali pretrattamenti, allontanamenti ed allacciamenti alla fognatura comunale, farà riferimento alle seguenti norme che costituiscono principi tecnici:

1.1 FOGNATURE INTERNE

- a) le reti interne delle acque nere e grigie assimilabili a quelle di insediamenti civili (servizi igienici, cucine ecc.), delle acque bianche ed assimilabili e delle acque nere dell'attività produttiva, devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza;
- b) i condotti ed i manufatti per le acque nere e grigie, assimilabili a quelle da insediamenti civili abitativi, dovranno essere conformi alle relative norme del presente Regolamento;
- c) i condotti ed i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici;
- d) i materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere o miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami;
- e) i tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura; essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro in funzione della loro profondità; i cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali;
- f) nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con l'impiego di pezzi speciali;
- g) vanno installati pozzetti con pezzi speciali d'ispezione, muniti di tappo a tenuta, per un'agevole manutenzione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione;
- h) a valle degli eventuali impianti di pretrattamento o di depurazione e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto d'ispezione; a valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque ad eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza ed in prossimità del limite di proprietà dovrà essere installato un ulteriore pozzetto d'ispezione che servirà per il prelievo dei campioni di reflui e la misurazione dello scarico

1.2 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

- a) le condizioni d'accettabilità nella fognatura comunale degli scarichi provenienti da insediamenti di attività produttive possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento; di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente;
- b) nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria, o per straordinaria manutenzione o per interruzione della fornitura di energia elettrica, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto. L'impianto deve essere comunque progettato per far fronte alle emergenze suddette;
- c) Il Comune o altri abilitati hanno la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

1.3 MISURAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI SCARICHI

- a) l'utente ha la facoltà d'installare nel pozzetto d'ispezione uno strumento di misura delle portate, regolarmente approvato; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello dell'apparecchio;
- b) in casi particolari e motivati il Comune ha la facoltà d'imporre l'installazione di tale strumento;
- c) per casi particolari e motivati il Comune ha, altresì, la facoltà d'imporre l'effettuazione di analisi di autocontrollo, d'imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, sempre con spese a carico dell'utente.

2. Il progetto degli scarichi dell'insediamento produttivo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- caratteristiche qualitative e quantitative sulle materie prime, intermedie e prodotti finali relativamente alle singole fasi produttive, i composti tossici, inorganici ed organici, nonché la previsione relativa alla quantità e le caratteristiche dei reflui da immettere;
- caratteristiche dei sistemi di misurazione e regolazione delle portate dei reflui da immettere;
- caratteristiche dei sistemi d'approvvigionamento idrico (da acquedotto comunale o da fonte privata);
- caratteristiche dei sistemi d'allarme e di messa in sicurezza dello scarico in caso di disservizio;
- indicazione dei cicli produttivi ed ubicazione di tutti i servizi e degli eventuali impianti di trattamento e/ stoccaggio;
- percorsi delle reti fognarie interne, differenziate evidenziati, comprendenti anche tutti i manufatti relativi e gli eventuali impianti di trattamento;
- calcoli di dimensionamento di tutte le opere trattanti i reflui da scaricare.

3. Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi. Le analisi devono essere effettuate da laboratori chimici autorizzati o accreditati, secondo le normative vigenti, con cadenze temporali stabilite dal Comune.

4. Il Comune, sentito il gestore del depuratore terminale, ha altresì la facoltà d'imporre limitazioni di portata od anche soppressione dello scarico, qualora il carico dello stesso comporti il superamento della massima potenzialità dell'impianto di depurazione terminale. Tale eventuale e necessaria limitazione globale delle portate e dei carichi ammessi sarà ripartita fra gli insediamenti produttivi autorizzati a scaricare ai sensi del presente articolo.

Art. 30 - Criteri d'allacciamento alla fognatura comunale mista o separata

1. I nuovi fabbricati devono essere di norma dotati di colonne di scarico separate per le acque nere, per le acque grigie e per le acque bianche ed assimilabili.

2. Nel caso in cui la fognatura comunale sia del tipo separato, le canalizzazioni della fognatura interna devono proseguire distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.

3. Nel caso in cui una zona sia servita da una fognatura comunale di tipo misto e l'Amministrazione Comunale preveda di modificare il sistema in reti di fognatura separate, le canalizzazioni devono proseguire distinte fino al pozzetto di ricovero dei pezzi speciali di chiusura idraulica sifonata e d'ispezione posto a monte del collettore fognario pubblico. Prima dell'immissione in questo deve essere posto in opera un pozzetto d'ispezione per il prelievo dei campioni di liquame.

4. Incomberà sul titolare dello scarico ogni responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo immobile ed a terzi per rigurgiti della fognatura comunale o altrimenti.

SEZIONE VII - ASPETTI TRIBUTARI, SANZIONATORI E FINALI

Art. 31 - Canoni di fognatura e di depurazione

1. La determinazione, la riscossione e l'accertamento dei canoni di fognatura e di depurazione sarà oggetto di altro regolamento da emanarsi a cura degli Uffici preposti.

Art. 32 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, ove previste dal Codice Penale e dalla normativa nazionale vigente, chiunque effettui lo scarico non rispettando le norme del presente regolamento è punito con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 ed inoltre verrà revocata l'autorizzazione allo scarico; fermo restando il diritto per l'Amministrazione Comunale, alla refusione dei danni e delle spese.

Art. 33 - Norme finali e transitorie

1. Tutti gli allacci, non rispondenti alle norme del presente regolamento, dovranno adeguarsi a seguito di piani di intervento, per ambiti omogenei, predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo i modi e i tempi previsti dallo Statuto.